

La Corte dei conti ha escluso la responsabilità per gli incidenti accorsi nel cortile della scuola

Controllati dopo la campanella

Nessun obbligo per docenti e bidelli di vigilare sugli studenti

DI CARLO FORTE

Se l'alunno si fa male nel cortile della scuola, prima dell'inizio delle lezioni, la responsabilità non è dell'istituzione scolastica. È questo il principio affermato dalla Corte d'appello di Trieste con una sentenza depositata il 31 ottobre scorso (n.525). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sui limiti della cosiddetta culpa in vigilando. E cioè sulla responsabilità dei docenti e degli operatori scolastici circa gli alunni loro affidati. Tema annoso nella scuola. In questi casi, infatti, l'art.2048 del codice civile prevede che, se un alunno si fa male quando è sotto la custodia di un docente o di un collaboratore scolastico, l'operatore scolastico a cui è affidato è ritenuto colpevole, a meno che non sia in grado di dimostrare di non avere potuto impedire

il fatto (inversione dell'onere della prova). E per questo motivo i genitori avevano ritenuto di avere titolo a chiedere i danni alla scuola. L'amministrazione, infatti, surroga il dipendente nei giudizi derivanti da azioni risarcitorie, salvo rivalersi sul responsabile tramite la Corte dei conti. Ma solo nei caso di dolo o colpa grave. E cioè quando si scopre che il dipendente abbia cagionato il danno intenzionalmente oppure per effetto di una grave negligenza, imprudenza o imperizia (art.61 legge 312/80). Ma il giudice ha spiegato che il limite della responsabilità degli operatori scolastici è costituito dal tempo durante il quale gli alunni sono loro affidati. A nulla rilevando che l'infortunio sia occorso all'alunno in un luogo di pertinenza della scuola. Tanto più che l'accesso al cortile era stato concesso

dall'amministrazione scolastica solo per ridurre i rischi per l'incolumità degli alunni. Il caso riguardava un bambino frequentante la scuola elementare, che era caduto a terra mentre si trovava nel cortile della scuola elementare. L'incidente era avvenuto a seguito di uno spintone ovvero di uno sgambetto da parte di un compagno di scuola e il bambino si era provocato ingenti lesioni alla dentatura. Di qui l'azione risarcitoria dei genitori che, già in primo grado, avevano perso la causa ed erano stati condannati anche alla rifusione delle spese. Condanna confermata anche in appello perché il collegio ha ribadito che l'incidente si era verificato nel cortile della scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni, in un luogo cioè dove era escluso l'affidamento all'istituto scolastico e nel quale non era venuto meno il dovere di vigilanza del genitore.

—© Riproduzione riservata—



L'onore della prova per evitare la mobilità forzata

Per evitare il trasferimento d'ufficio, il lavoratore soprannumerario, che assiste un genitore disabile, deve dimostrare di essere convivente con il medesimo oppure che gli altri familiari siano oggettivamente impossibilitati all'assistenza. Altrimenti l'interessato è soggetto al trasferimento d'ufficio senza alcuna tutela aggiuntiva rispetto agli altri lavoratori. E' questo il principio affermato dal Tribunale di Oristano con un'ordinanza depositata il 20 novembre scorso (RG n. 574/09). Il caso riguardava una direttrice dei servizi generali e amministrativi, che era stata individuata quale soprannumeraria per effetto della soppressione di un'istituzione scolastica. L'interessata, peraltro, aveva ritenuto di avere titolo a far valere il diritto alla inamovibilità o alla precedenza per la scelta della sede previsto per gli assistenti in via esclusiva o conviventi con un parente prossimo portatore di handicap. Ma l'ufficio scolastico aveva ritenuto che il diritto fosse inesistente. E dunque, l'interessata si era risolta ad adire il giudice con procedimento di urgenza. In quella sede il giudice monocratico aveva rigettato il ricorso e, quindi, la direttrice aveva proposto reclamo. Ma anche davanti al collegio il ricorso è stato respinto. Secondo i giudici, infatti, la ricorrente non si trovava in alcuna delle condizioni previste dalla normativa contrattuale per avere diritto al beneficio richiesto: non era convivente con la madre, portatrice di handicap grave, che viveva con il marito e altri figli.

Antimo Di Geronimo

© Riproduzione riservata

Controllati dopo la campanella
Nessun obbligo per docenti: limiti di riparte sugli studenti

LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Cosa cambia a seguito del decreto legislativo n. 10 del 28 gennaio 2010

IN EDICOLA A SOLI € 6,90 CON

